



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 da comunicare entro il 20 settembre 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con provv. 26.1.2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate **ha esteso ai crediti d'imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022** (art. 1 del DL 176/2022) le **modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta** riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, **aggiornando il relativo modello e le istruzioni**. La cessione di tali crediti d'imposta **deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al 20.9.2023**, dovendo **essere ceduti entro il 30.9.2023**. Lo stesso termine per la comunicazione **è stato previsto**, in attuazione del DL Aiuti-quater, **per i crediti energia e gas relativi al III trimestre 2022** (art. 6 del DL 115/2022) e ai **mesi di ottobre e novembre 2022** (art. 1 del DL 144/2022). Le medesime disposizioni attuative **si applicano anche ai crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola** e della pesca per il III e IV trimestre 2022. In tal caso, tuttavia, **la comunicazione di cessione deve avvenire, rispettivamente, entro il 22.3.2023 e il 21.6.2023**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con provv. 26.1.2023 n. 24252, ha esteso le modalità di attuazione, previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei **crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici** anche a quelli relativi al mese di dicembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Ambito applicativo

Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i **crediti d'imposta di cui all'art. 1 del DL 176/2022 a favore delle:**

- **imprese energivore**, pari al 40%;
- **imprese gasivore**, pari al 40%;
- **imprese non energivore**, pari al 30%;
- imprese **diverse da quelle gasivore**, pari al 40%.

Osserva

Il provvedimento si applica altresì ai **crediti d'imposta energia e gas:**

- ✓ **relativi al III trimestre 2022** (art. 6 del DL 115/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961 (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 22.3.2023);
- ✓ relativi ai **mesi di ottobre e novembre 2022** (art. 1 del DL 144/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517 (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 21.6.2023).

Le disposizioni del nuovo provvedimento riguardano anche i **crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca** in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato **nel III trimestre 2022** (art. 7 del DL 115/2022) e **nel IV trimestre del 2022** (art. 2 del DL 144/2022).

Osserva

Tutti i **suddetti crediti d'imposta:**

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24 (entro il 30.9.2023 quelli relativi a energia e gas per il III e IV trimestre 2022, entro il 31.3.2023 quello

relativo al carburante per il III trimestre 2022 e entro il 30.6.2023 quello relativo al carburante per il IV trimestre 2022);

- in alternativa, **possono essere ceduti** (per intero) dalle imprese beneficiarie **ad altri soggetti**, compresi gli **istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**, ai sensi dell'art. 18 del DL 21/2022 e degli artt. 6 e 7 del DL 115/2022.

Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al:

- ✓ **20.9.2023**, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- ✓ **21.6.2023**, per il credito d'imposta carburante relativo al IV trimestre 2022;
- ✓ **22.3.2023**, per il credito d'imposta carburante per il III trimestre 2022.

Quanto alle modalità, alla luce dell'applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la **cessione deve essere comunicata:**

- dal **soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità**;
- utilizzando **esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Osserva

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) **può inviare una sola comunicazione di cessione**, per l'intero ammontare del credito stesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- ✓ **entro il 30.9.2023**, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022;
- ✓ **entro il 31.3.2023** per il credito carburante III trimestre 2022 o il 30.6.2023 per quello relativo al IV trimestre 2022;
- ✓ **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Osserva

Con **risoluzione n.2 del 30 gennaio 2023** per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:

- **"7742"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7743"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7744"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7745"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, **i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati",** ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari **sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione,** esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta **va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra,** secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445.

Osserva

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono, pertanto, effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Nel caso in cui i soggetti qualificati **non intendano accettare la cessione del credito**, sono tenuti a comunicarne **il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma**, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, **di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it